

Regolamento comunale n. 18



COMUNE di MADONE

Provincia di Bergamo

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE
DEI PUNTI DI
VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 19 dicembre 1991.

INDICE

CAPITOLO I: CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Considerazioni preliminari pag. 3

CAPITOLO II: DIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

2. Divisione del territorio in zone pag. 4

CAPITOLO III: ANALISI DELLE RATE DISTRIBUTIVA

3. Addensamento dei punti di vendita pag. 4

CAPITOLO IV: INDICI DI ADDENSAMENTO SUL TERRITORIO

4. Dinamica della popolazione pag. 4

4.1 Insediamenti scolastici, uffici, centri di cultura e attività produttive pag. 4

4.2 Rapporto di riferimento pag. 5

CAPITOLO V: PREVISIONI DI LOCALIZZAZIONE

5. Previsioni di localizzazione pag. 5

CAPITOLO VI: TAVOLE

Tavola 1 pag. 5

CAPITOLO VII: NORMATIVE

Art. 1: Istruttoria per le nuove autorizzazioni pag. 5

Art. 2: Autorizzazione temporanea pag. 6

Art. 3: Spostamento ubicazione pag. 6

Art. 4: Ampliamento dei punti di rivendita pag. 6

Art. 5: Disciplina vendita ambulante e automatica pag. 6

Art. 6: Volturazione dell'autorizzazione pag. 6

Art. 7: Comunicazione alle categorie interessate pag. 7

Art. 8: Decadenza dell'autorizzazione pag. 7

Art. 9: Attività per le quali non è richiesta l'autorizzazione pag. 7

Art. 10: Sanzioni Amministrative pag. 7

CAPITOLO PRIMO

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Ai sensi dell'art. 14 della legge 05.08.1981, n. 416, come modificato dall'art. 7 della legge 25.02.1987, n. 67, contenente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, le regioni debbono definire gli indirizzi della programmazione nel settore della distribuzione delle pubblicazioni e dei giornali e riviste.

Ciò al fine di dare ai Comuni strumenti di base per la predisposizione dei piani di localizzazione dei "punti ottimali di vendita" in tale comparto distributivo.

Tali strumenti sono finalizzati da una parte all'incremento della diffusione dell'informazione, e quindi alla diffusione della cultura, dall'altra alla realizzazione di una gestione economica della distribuzione, aspetto quest'ultimo non secondario sia nella prospettiva di una puntuale dislocazione dei centri di distribuzione, aspetto quest'ultimo non secondario sia nella prospettiva di una puntuale dislocazione dei centri di distribuzione, sia in relazione alla funzione che tali centri hanno, se economicamente gestiti, nella diffusione dell'informazione.

Per raggiungere tali obiettivi la Regione Lombardia ha emanato con Legge 22.11.1982, n. 64, direttive puntuali tese a perseguire:

- l'adeguamento del numero delle rivendite e dell'ampliamento, ove possibile, delle superfici di vendita;
- il contenimento dei costi di distribuzione e dei costi di gestione delle rivendite;
- un'adeguata articolazione della rete di vendita nel territorio comunale, anche in funzione della facilità di accesso degli utenti e delle caratteristiche socio-economiche del territorio.

E' evidente che, a prescindere dai parametri punti di vendita – popolazione, gli elementi prioritari di cui tener conto sono dati dall'assetto socio-economico del territorio, dalla sua conformazione urbanistica, dall'importanza quale nodo di svincolo dei traffici veicolari, dallo sviluppo residenziale, nonché dal grado di iniziativa culturale, anche potenziale, che presenta il territorio (biblioteche, uffici pubblici, fabbriche, scuole).

Le esigenze pertanto di una economica gestione, anch'esse essenziali per un'articolata e completa distribuzione, non devono far perdere di vista, le esigenze della massima e capillare diffusione dell'informazione, veicolo fra i primi di cultura.

CAPITOLO SECONDO

DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

2. DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

Ai fini della determinazione del piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita ed alla rilevazione dei punti di vendita esistenti, si ritiene di non suddividere il territorio in zone.

CAPITOLO TERZO

ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA

3. ADDENSAMENTO DEI PUNTI VENDITA

Nel territorio comunale esisteva al 31.12.1981 un punto di vendita.

Si hanno pertanto i seguenti indicatori di addensamento:

	anno 1981	Anno 1990
Rivendite	1	1
Nr. Rivendite/popolazione	1/2.570	1/2.776
Nr. Rivendite/famiglie	1/799	1/953
Nr. Rivendite/superficie	1/2,98 kmq	1/2,98 kmq

CAPITOLO QUARTO

INDICI DI ADDENSAMENTO SUL TERRITORIO

4. DINAMICA DELLA POPOLAZIONE

Le indagini anagrafiche pongono in evidenza un aumento della popolazione residente negli ultimi 5 anni:

ANNO	ABITANTI
1986	2.685
1987	2.711
1988	2.740
1989	2.752
1990	2.776

4.1 INSEDIAMENTI SCOLASTICI, UFFICI E CENTRI DI CULTURA

Sul territorio esistono i seguenti insediamenti:

- complessi scolastici: Scuola dell'obbligo
- uffici pubblici: Municipio
 - Poste e Telegrafi
 - Biblioteca
 - N. 1 istituto di credito
- attività produttive: esistono sul territorio numerose attività produttive nell'ambito dell'artigianato ed a carattere industriale

4.2. RAPPORTO DI RIFERIMENTO

Sulla base degli indicatori sopra riportati, tenuto conto della viabilità del centro considerato, si ritiene di dover fissare un rapporto fra famiglie e punti di vendita di 1/500, dove superando tale rapporto diventa compatibile l'insediamento di una nuova rivendita.

CAPITOLO QUINTO PREVISIONE DI LOCALIZZAZIONE

5. PREVISIONI DI LOCALIZZAZIONE

Nel comune attualmente esiste una rivendita, localizzata nella zona nord-ovest del territorio.

In base agli indici di addensamento nel territorio ed ai dati sulla popolazione, si ritiene, nonostante quanto affermato al capitolo 4.2 (rapporto di riferimento), per un miglior soddisfacimento delle esigenze dell'utenza, di prevedere un ulteriore insediamento che dovrà essere collocato nella zona sud-est del territorio e comunque ad una distanza non inferiore a m. 500 dalla rivendita esistente, qualora la stessa non si sposti dalla sede attuale.

La distanza si intende fissata in metri stradali su base pedonale e non in linea d'aria.

Qualora la nuova rivendita venisse richiesta successivamente al trasferimento di quella esistente, non si terrà conto della localizzazione nella zona sud-est, dovendosi peraltro rispettare il limite della distanza non inferiore a m. 500 dalla rivendita esistente.

N.B. La zona sud-est è da ritenersi quella compresa tra la via Giovanni XXIII – lato est, fino all'altezza dell'incrocio con via Italia e le vie Italia e don Ruggeri.

CAPITOLO SESTO TAVOLE

TAVOLA 1

ZONE	PUNTI DI VENDITA		
	ESISTENTI	PREVISTI	TOTALE
Unica	1 Promiscua	1 Esclusiva/Promis.	1 Promiscua 1 Esclusiva/Promisc.

CAPITOLO SETTIMO NORMATIVA

ART. 1

ISTRUTTORIA PER LE NUOVE AUTORIZZAZIONI

Le domande intese ad ottenere autorizzazioni per l'apertura di nuove rivendite devono contenere i seguenti dati:

- ubicazione dell'esercizio e del posteggio su suolo pubblico e privato;
- dimostrazione della disponibilità dei locali e dello spazio pubblico;

- c) eventuale titolarità di altra autorizzazione all'attività di rivendita di giornali o riviste, o di altra autorizzazione all'esercizio di attività commerciali;
- d) eventuali titoli o requisiti di professionalità inerenti l'esercizio di attività commerciali;
- e) certificato relativo all'iscrizione del richiedente nel R.E.C. previsto dalla Legge 11.06.1971, n. 426, ai sensi del D.P.R. n. 268 del 27.04.1982.

L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali quotidiani e periodici può essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche.

Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche e a persone giuridiche.

Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

ART. 2 AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA

L'autorizzazione può essere rilasciata, per un periodo non superiore ai sei mesi nel corso dell'anno, in caso di chiusura temporanea di una rivendita per almeno due mesi, dovuta a causa di forza maggiore, a favore dell'esercizio commerciale più prossimo, con priorità ad esercizio affine.

ART. 3 SPOSTAMENTO DI UBICAZIONE

E' consentito lo spostamento di sede della rivendita, previo nulla osta del Comune, sentite le associazioni e le organizzazioni di cui all'art. 14 della legge 416/81, così come sostituito dalla legge 67/87, solamente nell'ambito della stessa zona, qualora il territorio sia stato suddiviso in zone.

ART. 4 AMPLIAMENTO DEI PUNTI VENDITA

Le domande di ampliamento delle rivendite esclusive, per l'effetto positivo di accrescimento delle superfici espositive e di miglioramento dei livelli di vendita, sono normalmente accolte, qualora non sussistano impedimenti di natura urbanistica.

ART. 5 DISCIPLINA DELLA VENDITA AMBULANTE E AUTOMATICA

Il rilascio da parte del Sindaco delle autorizzazioni per la vendita ambulante dei giornali avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

- a- il numero dei rivenditori ambulanti non dovrà eccedere globalmente il 10% del numero dei rivenditori esistenti in luogo, salvo nei luoghi di villeggiatura, ove potrà raggiungere il 15%;
- b- per esigenze di carattere occasionale e temporaneo determinate da avvenimenti straordinari o da particolari ricorrenze (fiere, mercati, avvenimenti sportivi, ecc.) potrà essere autorizzato il supero dei limiti indicati al punto a-).

La vendita a mezzo di distributori automatici gestiti da editori, da distributori o da rivenditori è consentita qualora non vi siano punti di vendita nel raggio di 50 metri.

ART. 6 VOLTURAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

La volturazione dell'autorizzazione è consentita per il trasferimento con atto tra vivi o mortis causa quando il subentrante dimostri il possesso dei requisiti di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 nonché, per i profili particolari attinenti all'attività degli edicolanti, dalla legge 5 agosto 1981, n. 416,

(come modificata dalla legge 67/87) e dal D.P.R. 27/4/1982, n. 268 e dalla legge Regionale 22/11/1982, n. 64.

ART. 7 COMUNICAZIONI ALLE CATEGORIE INTERESSATE

I comuni devono comunicare alle organizzazioni di cui all'art. 14 della legge 416/81 le decisioni in materia di rilascio di autorizzazioni amministrative per la vendita, nonché quelle relative ai trasferimenti, ai subentri e alle regolarizzazioni.

ART. 8 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Qualora, trascorsi sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, la rivendita non sia stata attivata, tale autorizzazione cessa di avere validità, salvo che l'inattività sia dipesa da cause di forza maggiore adeguatamente provate.

ART. 9 ATTIVITA' PER LE QUALI NON E' RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione non è richiesta:

- a- per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b- per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
- c- per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
- d- per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e- per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti, nel qual caso, quando non si avvalgono di personale che sia alle proprie dipendenze, le prestazioni relative si considerano in ogni caso inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 49, terzo comma, lettera a), del D.P.R. 29/9/1973, n. 597. sui compensi corrisposti per tali prestazioni deve essere operata, a titolo d'imposta, la ritenuta di cui all'art. 25 del D.P.R. 29/9/1973, n. 600, con l'aliquota minima della tabella della liquota IRPEF, qualora si tratti di compensi determinati in relazione ad un numero di ore giornaliere di attività non superiore a tre;
- f- per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti.

ART. 10 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per irregolarità nella vendita sono previste le seguenti sanzioni:

- a- sospendere l'attività, nel caso di rivendita non stagionale, per un periodo superiore ad un mese nell'anno: da £. 200.000 a £. 2.000.000;
- b- riservare diverso trattamento alle varie testate: da £. 200.000 a £. 2.000.000;
- c- affidare in gestione la rivendita, fatto salvo la deroga di cui all'art. 14, quinto comma, della legge 416/81: da £. 300.000 a £. 3.000.000;
- d- trasferire l'esercizio della rivendita senza la preventiva autorizzazione comunale: da £. 300.000 a £. 3.000.000;
- e- in caso di recidiva, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria può procedersi anche alla revoca dell'autorizzazione;

f- per l'applicazione delle sanzioni di cui sopra si osservano le disposizioni della legge regionale 20/8/1976, n. 28 e le relative somme sono introitate dai comuni.

Per irregolarità all'accesso all'attività sono previste le seguenti sanzioni:

a- effettuare la vendita di giornali o riviste senza essere iscritti al R.E.C.: da £. 200.000 a £. 10.000.000;

b- effettuare la vendita di giornali o riviste senza essere in possesso della prescritta autorizzazione del Sindaco: da £. 200.000 a £ 10.000.000.

per l'applicazione di dette sanzioni si osservano le disposizioni della legge 24/11/1981, n. 689. La competenza è demandata all'UPICA, i proventi sono devoluti allo Stato.

Deliberato in Consiglio Comunale in seduta 19 dicembre 1991 n. 74 come risulta dal registro degli originali.

Il Sindaco
Pasquini Pierluigi

Il Segretario Comunale
Rosati dott. Leonida

Publicato all'albo pretorio il 19 gennaio 1992 giorno festivo senza opposizioni.

Addì, 19 gennaio 1992

Il Segretario Comunale
Rosati dott. Leonida